

GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO
DEI LOCALI SITI IN VIA ORISTANO, LOC. MONTIGGIA,
E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA
DENOMINATO “BIM BUM BAM”**

Periodo: 12 mesi, dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018
o dalla data di affidamento del servizio al 31 ottobre 2018

Allegato alla determinazione del responsabile del settore socioculturale n. 640 del 11/10/2017

N.B.: il prestatore di servizio è indicato in questo capitolato genericamente come "Concessionario".

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il Comune intende mantenere il servizio di Nido d'infanzia con l'obiettivo di sostenere le famiglie nel ruolo genitoriale, contribuire alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, attraverso varie tipologie di servizi con riferimento alla normativa regionale (Delibera G.R. 28/11 del 19/06/2009 – Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/12/2005 n. 23 – artt. dal 20 al 27).

L'affidamento in concessione della struttura comunale predetta avverrà sulla base di un contratto di concessione del quale formano parte integrante e sostanziale:

- la determinazione di affidamento del responsabile del settore socioculturale;
- questo capitolato;
- Il verbale di consegna dell'immobile di cui al successivo articolo 3.

Il servizio, denominato "BIM BUM BAM" , troverà ospitalità nella struttura comunale sita in via Oristano, località Montiggia.

Art. 2 - Descrizione del servizio

Il Nido d'infanzia:

- è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale della bambina e del bambino di età compresa fra 3 e 36 mesi, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini. Può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura, che dovranno comunque essere dettagliate nel progetto di gestione presentato dal concessionario;
- rappresenta, inoltre, per gli adulti un luogo di informazione, formazione e confronto in relazione a tutti gli aspetti legati alla crescita dei bambini;
- non opera alcuna discriminazione nell'erogazione dei servizi per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. In tale ambito, tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini diversamente abili anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende Sanitarie Locali, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Su richiesta delle famiglie e nel rispetto degli standard strutturali previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/11 del 19.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni, previo accordo scritto con il Comune, il concessionario potrà chiedere che nello stesso complesso siano collocate diverse tipologie di servizi (scuola dell'infanzia, sezione primavera, spazio bimbi, ludoteca, centro per bambini e genitori).

In questo caso i servizi generali potranno essere condivisi, fermo restando che il dimensionamento degli stessi deve garantire la funzionalità dei diversi servizi ed il personale deve essere incrementato secondo i parametri propri di ciascuna tipologia di nuovo servizio che il concessionario intende proporre al Comune, così come definito dalla normativa vigente in materia.

Nel rispetto dei requisiti specifici per le singole tipologie, gli spazi comuni destinati ad attività educative possono essere fruiti da ciascuna delle tipologie di servizi in base ad una progettazione condivisa.

A tal proposito, così come stabilito dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/11:

- rispetto ai requisiti strutturali richiesti per un singolo servizio, è consentita una tolleranza massima del 10% rispetto alla superficie degli spazi interni ed esterni indicati per ciascuna tipologia;
- la ricettività massima delle diverse tipologie di strutture e di servizi educativi a carattere di continuità può essere incrementata nella misura massima del 15% in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti. Tale incremento è escluso per gli spazi bambini, per le ludoteche e centri per i bambini e i genitori.

Art. 3 – Finalità del servizio Nido d'Infanzia

Le finalità principali del servizio Nido d'Infanzia riguardano il sostegno al ruolo genitoriale, nel contempo risulta uno strumento volto a garantire per i genitori lo svolgimento delle attività lavorative, con particolare riguardo ai nuclei monogenitoriali.

1) obiettivi educativi

- a) garantire un graduale inserimento dei bambini nel nuovo contesto, attraverso la presenza dei genitori;
- b) favorire l'evoluzione psicofisica dei bambini attraverso percorsi pedagogici e ed educativi adeguati;
- c) curare il rapporto con i genitori essendo per gli stessi un punto di riferimento anche per la gestione a casa dei bambini.
- d) garantire la continuità dei percorsi educativi.

2) obiettivi di vigilanza

Il gestore dovrà aver cura di garantire una vigilanza attenta e continua sui bambini dal momento in cui vengono accompagnati fino al momento in cui vengono riaffidati ai genitori.

Il gestore dovrà aver premura di consegnare i bambini solo ai genitori o a persone da loro formalmente delegate.

3) obiettivi di cura dell'igiene personale dei bambini

Particolare cura dovrà essere prestata:

- a) all'igiene personale dei bambini e dei relativi supporti;
- b) all'igiene dei giochi e degli ambienti in cui giocano i bambini, secondo le vigenti norme ASL;

Art. 4 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di 12 mesi, dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018, o dalla data indicata nella determinazione di affidamento al 31 ottobre 2018 e può essere risolta prima della scadenza per inadempienza del concessionario o nei casi previsti da questo capitolato.

Il concessionario prende in consegna l'immobile previa verbalizzazione dello stato di consistenza del medesimo alla presenza del responsabile del settore socioculturale o di un suo delegato, e di un rappresentante del concessionario.

Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti il verbale di consistenza, nonché un dettagliato elenco dell'arredamento, delle attrezzature e degli accessori vari di proprietà comunale ed attualmente in dotazione.

Art. 5 - Autorizzazione al funzionamento

Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi oggetto di questo capitolato sotto osservanza delle norme di legge e regolamenti disciplinanti detti servizi ed a munirsi, entro 15 giorni dalla data di affidamento della concessione, di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative (agibilità, sanitarie e commerciali) necessarie per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, impegnandosi a farsi carico degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per garantire il mantenimento dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 sarà cura del Comune rilasciare apposita autorizzazione al funzionamento. Se il Comune permette al concessionario di eseguire altre tipologie di servizi, come meglio indicato all'art. 2 del capitolato, l'autorizzazione al funzionamento dovrà essere richiesta negli stessi termini per ogni tipologia di servizio.

Art. 6 – Modalità di accesso al servizio, tariffe di frequenza e contributo comunale

La domanda di ammissione al servizio di Nido d'infanzia si presenta all'ufficio protocollo del Comune su modulistica predisposta dai Servizi Sociali e fornita dal gestore.

La presentazione della domanda può essere fatta in ogni periodo dell'anno, se non vi sono posti disponibili. Il Gestore, con supervisione dei Servizi Sociali, predispone due liste d'attesa, una per i residenti e una per i non residenti.

Costituirà titolo di precedenza la residenza nel Comune di Palau. Saranno prese in considerazione le domande provenienti da altri Comuni, solo se non vi è nessun residente in attesa di inserimento.

Ai fini della graduatoria, farà fede la data e l'ora di presentazione della domanda all'ufficio protocollo del Comune.

In ogni caso, i servizi sociali del Comune potranno, a loro discrezione, chiedere l'inserimento di minori che si trovino in particolari situazioni, indipendentemente dalla lista d'attesa.

La tariffa di frequenza, pagata dall'utenza al gestore per il servizio reso, è stabilita, per tutta la durata del contratto, nella misura risultante dalle operazioni di gara.

Le tariffe sono stabilite nella misura massima di:

- € 400,00 / mese per bimbo frequentante, fascia oraria 8,00 > 16,00 da lunedì a venerdì
- € 350,00 / mese per bimbo frequentante, fascia oraria 8,00 > 14,00 da lunedì a venerdì
- € 300,00 / mese per bimbo frequentante, fascia oraria 8,30 > 12,30 da lunedì a venerdì - pasto incluso
- € 250,00 / mese per bimbo frequentante, fascia oraria 9,00 > 12,00 da lunedì a venerdì - pasto escluso

Il gestore può, comunque, concordare con le famiglie tempi di accoglienza flessibili, sia in entrata che in uscita.

Ad integrazione delle tariffe di frequenza, stimate nella misura di € 49.500,00, il Comune eroga al gestore un contributo forfetario per l'intero periodo di concessione, quantificato in € 2.000,00/mese, per l'importo complessivo di € 24.000,00.

Art. 7 - Canone di locazione

Determinato in € 2.173,50/mese, su cui si applica: una riduzione del 30%, stabilita dal comma 2 dell'art.165 del D.Lgs.n.50/2016, sull'importo mensile, da intendersi quale contributo pubblico indiretto, in termini di minore introito per il Comune e riferito all'intero periodo della concessione.

Un'ulteriore riduzione sul canone di locazione, nella misura del 75%, è applicabile se l'impresa aggiudicataria sarà disponibile ad inserire mensilmente due minori, segnalati dal Servizio Sociale del Comune, senza nessun onere a carico delle famiglie degli stessi e del Comune.

Art. 8 - Obblighi e oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario, oltre a quanto sopraindicato:

- le spese del personale preposto al servizio, i materiali occorrenti alla pulizia dei locali e delle stoviglie;
- le spese per una scorta minima di materiali di consumo igienico, sanitario e per la cura e pulizia dei bambini; attrezzature e materiali ludico-pedagogici;
- le spese per mantenere, nei locali, ordine e decoro imposto dalle caratteristiche dell'edificio e dalla natura delle attività cui è adibito;
- la tenuta del registro presenze dei bambini. Il concessionario deve tenere costantemente aggiornato un registro giornaliero di frequenza dei bambini, con le annotazioni circa le rinunce e i nuovi inserimenti. Tale registro dovrà essere tenuto a cura e responsabilità del responsabile dell'appalto nel Nido d'infanzia e a disposizione del Comune;
- la dotazione di un piccolo presidio di pronto soccorso, con medicinali e attrezzature necessarie per interventi di piccola entità;
- la tempestiva segnalazione al Comune di eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si evidenziassero nel corso dell'affidamento;
- la sostituzione di impianti e apparecchiature danneggiate a causa dell'uso improprio o errato da parte del proprio personale;
- il mantenimento dei locali e degli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, oltre che puliti ed in condizioni decorose;
- osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa. A tal fine l'impresa deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale, se necessario, di indumenti appositi e di mezzi e dispositivi di protezione individuali e

antifortunistici, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Deve inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi e impegnarsi al rispetto scrupoloso del proprio Documento di valutazione dei rischi e del Piano di Emergenza e di Evacuazione;

- comunicare, al momento della consegna del servizio, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente e del personale designato per la gestione dell'emergenza antincendio. Entro i termini di legge dall'inizio delle prestazioni, il concessionario deve consegnare al Comune il Piano di emergenza e di evacuazione e il documento di valutazione dei rischi. Eventuali responsabilità e relative sanzioni amministrative o penali per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti, sono ad esclusivo carico del concessionario;
- garantire l'igiene di ogni presidio utilizzato per i minori, attraverso i comuni mezzi di sterilizzazione degli stessi (Vaschette con il Milton o altro).

Il concessionario, inoltre, si obbliga a:

- adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dell'utenza frequentante, esonerando il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che dovessero derivare dalla gestione dello stesso;
- mantenere l'immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. In caso di deterioramento dell'immobile o dell'altro materiale avuto in concessione, imputabili a dolo o a colpa del concessionario, esso è tenuto al risarcimento del danno o, se possibile, a sostituirlo nella medesima qualità, forma, sostanza e colore, a totale sua cura e spese;
- riconsegnare, alla scadenza della concessione, la struttura e i beni nelle stesse condizioni nelle quali sono stati concessi. Alla riconsegna dei locali sarà redatto un verbale in contraddittorio, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario, dal Coordinatore del servizio e dal responsabile del settore socioculturale del Comune.

Art.9 - Oggetto del servizio e prestazioni

Il concessionario deve garantire le seguenti prestazioni:

- a. assistenza igienico-sanitaria generica dei bambini ospitati;
- b. coordinamento del nido d'infanzia;
- c. il servizio di assistenza mediante personale educativo svolto da operatori in possesso dei titoli di cui deliberazione all'allegato alla giunta regionale n. 33/36 del 8.8.2013 e n.50/17 del 3.12.2013;
- d. curare i rapporti con il servizio sociale comunale tramite il coordinatore del nido d'infanzia;
- e. presentazione di relazione bimestrale sull'andamento del servizio per il responsabile di settore;
- f. programmare e coordinare l'attività ludico-educativa finalizzata all'evoluzione del bambino in tutti gli ambiti esperienziali, diversificandola sulla base dell'età di ciascun bambino, individuando gli strumenti di verifica più opportuni;
- g. cura delle routine: accoglienza e commiato / cambio / pasto / sonno, nel rispetto dei tempi del bambino e delle sue esigenze di costruzione dei legami affettivi;
- h. organizzazione tale da prevedere la continuità e la costanza del personale di riferimento nel corso dell'anno educativo e la cura del progetto di accoglienza quotidiana dei bambini;
- i. prevedere il coinvolgimento dei genitori, programmando e realizzando attività di informazione/formazione su argomenti riguardanti la prima infanzia e mirati al consolidamento e all'ampliamento delle competenze educative;
- j. attuare attività di sperimentazione insieme agli operatori, con strumenti di documentazione e verifica;
- k. impegnarsi a segnalare tempestivamente ai servizi sociali del comune eventuali criticità dei minori inseriti;
- l. curare i rapporti con le altre istituzioni educative, in particolare con la scuola dell'infanzia;
- m. promuovere e curare, con la dovuta gradualità, l'inserimento dei bambini prevedendo la costanza del riferimento educativo e la presenza dei genitori;
- n. promuovere e curare, in costante collaborazione con la famiglia, il normale sviluppo psicofisico, il primo processo formativo e l'attività educativa dei bambini, con la formulazione del piano di lavoro educativo e con l'ausilio di schede osservative dei bambini;

- o. tenere i contatti con la famiglia del bambino, curando ogni utile e reciproca informazione ai fini della continuità del processo formativo ed educativo del bambino;
- p. collaborare con i vari operatori sociali del territorio che hanno eventualmente in carico i bambini frequentanti il nido d'infanzia;
- q. rendicontare mensilmente le presenze dei bambini frequentanti la struttura, con l'indicazione di tutti i dati richiesti dall'ufficio servizi sociali comunale, allegando copia del registro delle presenze;
- r. curare la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico idoneo alla cura quotidiana ed all'igiene personale dei bambini e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- s. sollecitare i genitori affinché consegnino, con precisione e tempestività, la scorta settimanale di pannolini e creme che saranno ad uso esclusivo ed individuale di ogni bambino;
- t. garantire una scorta minima di pannolini e creme in caso di emergenze;
- u. distribuire i pasti forniti dal Comune attraverso una impresa esterna ed occuparsi, con il proprio personale, della divisione in porzioni e della distribuzione di pasti, bevande e merende con tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa vigente. Il Comune dovrà fornire i pasti, incluse diete etniche e speciali nell'ambito del progetto dietetico definito e su certificazione del pediatra di base, servendosi di una impresa esterna;
- v. curare la pulizia dei locali, quotidiana e periodica (spazi interni ed esterni, materiali, attrezzature) nel rispetto della normativa vigente;
- w. fornire il materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta dei rifiuti ed al loro corretto smaltimento;
- x. consegnare al genitore un elenco contenente un corredo minimo di indumenti, bavaglini, asciugamani e lenzuolini ed ogni altro tipo di biancheria che si renderà necessaria per la permanenza nel nido. Gli indumenti sporchi dovranno essere consegnati giornalmente al genitore che provvederà al ripristino degli stessi;
- y. garantire tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, la manutenzione e/o la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo. I materiali di gioco devono essere adeguati per sostenere il progetto pedagogico e sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppo del bambino ed a norma di legge. Dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti;
- z. garantire la presenza di uno spazio in cui la madre su richiesta, possa allattare il bambino.
- aa. le integrazioni eventuali di arredi dei locali che il concessionario, di sua spontanea volontà, ritenesse opportuno effettuare, saranno a totale suo carico.
- bb. In sintesi il concessionario si impegna a:
- cc. effettuare la gestione del nido d'infanzia sulla base del progetto educativo ed organizzativo redatto in conformità a questo capitolato;
- dd. rispettare pienamente, nella gestione ed organizzazione del servizio, quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia;

Art.10 - Attività

Durante tutto il periodo della concessione, dovranno essere svolte attività ludico, educative e didattiche adeguate al grado di sviluppo del bambino nelle diverse aree (cognitiva, della socializzazione, del linguaggio, motoria, dell'autonomia).

Nel corso della concessione, oltre all'attività didattica e ludico-educativa giornaliera, è prevista la realizzazione delle seguenti iniziative di tipo straordinario:

- feste: in occasione di compleanni, Natale, Carnevale, Pasqua;
- incontri tra scuola dell'infanzia e micro nido per la realizzazione della continuità educativa;
- incontri formativi monotematici per i genitori;
- su richiesta dell'impresa: apertura nelle giornate di sabato e domenica, previa autorizzazione da parte del responsabile del settore socioculturale.

Art. 11 - Personale del Nido d'infanzia

Il servizio deve essere garantito dalle figure professionali previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 33/36 del 8.8.2013 e n.50/17 del 3.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel particolare il Coordinatore avrà il compito di:

1. curare l'organizzazione generale del servizio;
2. curare i rapporti con il servizio sociale comunale, inviando periodicamente all'ufficio servizi sociali del Comune la programmazione educativa, così come le eventuali variazioni annuali del progetto;
3. programmare e coordinare l'attività ludico educativa in stretta collaborazione con gli educatori, individuando gli strumenti di verifica più opportuni;
4. programmare e realizzare attività di informazione/formazione su argomenti riguardanti la prima infanzia e mirati al consolidamento e all'ampliamento delle competenze educative dei genitori, prevedendo il loro coinvolgimento;
5. attuare l'attività di sperimentazione insieme agli educatori, con strumenti di documentazione e verifica;
6. garantire la continuità di momenti di formazione professionale degli operatori, mediante organizzazione con gli stessi di programmi di aggiornamento, individuando tematiche di approfondimento rispondenti alle necessità del servizio;
7. prevedere colloqui individuali con i genitori, quali momenti privilegiati del rapporto famiglia/educatori, nei quali lo scambio di informazioni e osservazioni sarà centrato sul singolo bambino (in particolare prima dell'inserimento);
8. verificare la qualità del servizio erogato ed il grado di soddisfazione relativo al servizio da parte dei genitori;
9. curare i rapporti con le altre istituzioni educative, in particolare con la scuola dell'infanzia.

Il concessionario deve garantire un numero di educatori secondo i parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni, assicurando i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

In presenza di minori con disabilità, il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'Azienda sanitaria locale. Il Comune potrà stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.

I rapporti educatore-bambino devono essere sempre garantiti, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.

Gli educatori avranno il ruolo di gestire tutti i contesti ludico – educativi e di routine della permanenza dei bambini nel servizio, oltre che promuovere lo sviluppo individualizzato del bambino e lavorare sempre in stretta collaborazione con la figura del coordinatore.

Il concessionario, inoltre, dovrà garantire la presenza di figure addette ai servizi generali, da impiegare come personale ausiliario, proporzionalmente al numero degli iscritti. Tali figure avranno compiti di: apertura e chiusura di tutti i locali e loro pulizia quotidiana e periodica con mantenimento dell'ordine degli stessi e pulizia dei materiali e delle suppellettili d'uso; operazioni di assistenza consistenti nella collaborazione alle operazioni di distribuzione e somministrazione degli alimenti; collaborazione con il personale educativo per la custodia dei bambini, operazioni di lavanderia e di guardaroba.

Il concessionario deve garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, limitando il turnover al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio.

Il personale, oltre ad essere in possesso di adeguati titoli di studio e di servizio, dovrà essere dotato di maturità individuale, disponibile al lavoro di gruppo e molto motivato verso i bambini ed il lavoro di cura ed educativo.

Art.12 - Comportamento degli operatori

Gli operatori che espletano il servizio per conto e in nome del concessionario, sono obbligati al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni loro affidate nei rapporti con il Comune. Essi sono altresì tenuti a mantenere, durante il servizio, un comportamento corretto, che in nessun modo sia pregiudizievole per gli utenti e per il Comune affidatario.

Il Concessionario s'impegna a sostituire gli operatori che non osservassero tale contegno.

Art. 13 - Polizza assicurativa

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose causati dal personale nell'espletamento del proprio lavoro. Il Concessionario si impegna a stipulare polizza assicurativa a favore degli utenti.

Ha inoltre l'obbligo di garantire la custodia dell'edificio, compresi arredi, attrezzature ed impianti tecnologici, nell'arco della giornata, al fine di prevenire furti, incendi ed atti vandalici. A tal fine sarà stipulata apposita polizza assicurativa con massimali adeguati per danni, furti e incendio:

Art. 14 - Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 – piano di sicurezza

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa valuta pertanto, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. All'esito della valutazione "il datore di lavoro" elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando gli operatori di indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e dovrà dichiarare, a firma del Legale Rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dell'appaltatore, rimanendo sempre esclusa la responsabilità del Comune.

Art. 15 - Controlli del Comune

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati controlli e verifiche, al fine di accertare che il contratto di concessione ed il servizio da svolgere nel locale concesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di questo capitolato e del contratto di concessione.

Le ispezioni periodiche, effettuate anche senza preavviso, saranno tendenti ad accertare lo stato di manutenzione e la condizione generale della struttura (sia all'interno che all'esterno), degli impianti ed attrezzature, nonché l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi che lo stesso è tenuto a rispettare.

A tale scopo il concessionario dovrà consentire, in qualsiasi momento, libero accesso al personale comunale preposto che farà particolare riferimento:

- al mantenimento degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente;
- alla qualità del servizio erogato;
- alla conformità dello stesso al progetto tecnico-pedagogico;
- all'idoneità del personale impiegato;
- alle condizioni igienico-sanitarie delle strutture;

- alla qualità delle derrate alimentari e di tutte le forniture;
- al rispetto della tabella dietetica e del menù prescritti dall'Azienda Sanitaria Locale;
- agli altri aspetti di questo capitolato.

Il concessionario agevolerà inoltre ogni controllo svolto dalle istituzioni sanitarie competenti, al fine della verifica del rispetto delle normative igieniche e sanitarie.

Il servizio sociale del Comune verifica direttamente o rapportandosi al referente designato dal Concessionario, l'organizzazione del servizio e la corretta applicazione delle linee metodologiche – educative programmate ed inoltre:

- a) verifica che le condizioni previste da questo capitolato siano puntualmente rispettate e che il progetto tecnico-organizzativo sia attivato sin dall'inizio delle prestazioni, riferendo per iscritto, al responsabile del settore socioculturale, in caso di riscontrate inadempienze;
- b) verifica che durante il funzionamento del servizio sia costantemente mantenuto il rapporto numerico tra educatori e bambini e la prevista presenza di operatori (personale ausiliario e di cucina) come stabilito dalla vigente normativa di riferimento oltre che da questo capitolato;

Art. 16 - Responsabilità

Il concessionario è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune.

Per poter garantire il ristoro dei danni provocati, il concessionario dovrà presentare al competente ufficio del Comune prima dell'inizio della concessione, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. stipulate con compagnia assicurativa che prevedano:

- il soggetto concessionario quale contraente;
- l'indicazione esplicita dell'attività assicurativa, coincidente con l'oggetto della concessione e con l'attività svolta nei locali concessi;
- adeguati massimali.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito a danni alle persone e alle cose causati dal personale del soggetto concessionario, nell'espletamento del proprio lavoro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Art. 17 - Penalità

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti da questo capitolato, il Comune avrà facoltà di applicare, nei confronti del concessionario, penali così stabilite:

1. sospensione del servizio di nido d'infanzia non autorizzata dal Comune: € 5.000,00;
2. carenza dei requisiti degli operatori impiegati nel servizio € 500,00 per ciascuna infrazione e per ciascun giorno di permanenza in servizio;
3. non ottemperanza, entro 7 giorni dalla richiesta, alle direttive in merito alla sostituzione degli operatori non ritenuti idonei: € 500,00 per ciascuna infrazione;
4. omessa o tardiva comunicazione della sostituzione del personale educativo: € 200,00 per ciascuna infrazione;
5. inidonea qualità e quantità delle porzioni di alimenti serviti in relazione alle tabelle dietetiche predisposte dal pediatra ed autorizzate dal servizio di igiene alimentare della A.S.L.: € 500,00 per ogni infrazione riscontrata fino ad un massimo di tre;
6. difformità dei pasti predisposti rispetto alla tabella dietetica e menu settimanali autorizzata dal servizio di igiene alimentare: € 1.000,00 per ciascuna infrazione;
7. inidonea pulizia, disinfezione, sanificazione ambienti: € 200,00 per ciascuna infrazione;
8. comportamento scorretto nei rapporti con l'utenza: € 200,00 per ciascuna infrazione;
9. omessa o tardiva trasmissione dei registri presenze bambini e personale: € 100,00 per ciascun giorno di ritardo;
10. mancato rispetto dell'utilizzo dei guanti monouso per l'igiene dei bambini e per le opere di sanificazione quando il loro utilizzo è consigliato nelle schede di sicurezza: € 300,00 per ciascuna infrazione;
11. inidoneo stato igienico dell'abbigliamento di servizio del personale: € 100,00 per ciascuna infrazione;

12. scarsa o inadeguata manutenzione ordinaria della strutture : € 500,00 per ogni infrazione fino a un massimo di tre;
13. altre omissioni, relative ad oneri posti a carico del concessionario, previste dalle leggi, dal bando o da questo capitolato € 500,00.

Per l'applicazione delle penali, il Comune adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze sono tempestivamente contestate per iscritto via PEC, con la fissazione di un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione delle clausole penali del precedente articolo e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'Aggiudicatario:

- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nella tabella dietetica e nel menu approvato dall'A.S.L competente;
- interrompa il servizio per causa a se imputabile;
- ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro per più di due volte nel corso della concessione;
- sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di sub concessione e di cessione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti da questo articolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 19 - Recesso unilaterale

A suo giudizio motivato, il Comune si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, di ridimensionare l'oggetto della concessione, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione delle proprie strutture o servizi, di ridurre o di sospendere, senza limiti di tempo, il servizio dato in concessione senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta, dandone comunicazione mediante PEC e con preavviso di 30 giorni.

Art. 20 - Controversie

Qualsiasi controversia insorgesse tra l'appaltatore ed il Comune in ordine agli obblighi derivanti da questa concessione verrà devoluta al Giudice Ordinario competente per territorio.